

## **ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI IN ALLUMINIO (ACCORDO ANCI – CIAL)**

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – di seguito *ANCI* - con sede in Roma, associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale, che, in particolare:

- rappresenta i Comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale
- ne tutela e rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie e internazionali;
- svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane

e

il Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio - di seguito *CIAL* – con sede in Milano, senza fini di lucro, costituito per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi in alluminio immessi sul mercato nazionale, che, in particolare, razionalizza, organizza, garantisce e promuove:

- la ripresa degli imballaggi usati;
- il ritiro dei rifiuti di imballaggio in alluminio conferiti al servizio pubblico;
- il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio.

di seguito congiuntamente *le Parti*

**PREMESSO** che

le Parti hanno sottoscritto nell'anno 2014 un Allegato Tecnico All'Accordo Quadro Anci-CONAI per la gestione dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi;

**RICHIAMATO**

Nel presente Allegato Tecnico i principi generali enunciati nella parte generale dell'Accordo Quadro con particolare riferimento a:

1. la semplificazione dell'Accordo e dei suoi allegati tecnici e una maggiore omogeneità delle regole che disciplinano il funzionamento delle diverse filiere;
2. la necessità di garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità dei dati tecnici ed economici relativi alla filiera dei rifiuti di imballaggio dalla raccolta differenziata fino all'effettivo riciclo, recupero e smaltimento con particolare attenzione al sistema delle deleghe anche attraverso la predisposizione di idonei strumenti volti ad acquisire e sistematizzare i dati relativi ai flussi di rifiuti in ingresso ed in uscita dagli impianti e i relativi costi di trattamento/smaltimento;
3. la presenza sul territorio nazionale di una adeguata capacità impiantistica per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi al fine di garantire il trattamento finalizzato al riciclo delle frazioni raccolte, ridurre le distanze, i costi e gli impatti ambientali legati al trasporto, e l'economicità del servizio e garantire il ritiro dei rifiuti nei tempi concordati come definiti negli allegati tecnici;

4. la previsione di meccanismi a garanzia dei convenzionati per evitare che lo sfioramento dei tempi di ritiro previsti dagli allegati tecnici si riflettano negativamente sui convenzionati;
5. la condivisione, in attesa dell’emanazione degli opportuni decreti in materia, che gli allegati tecnici disciplinino in modo dedicato la corresponsione per i rifiuti di imballaggio di provenienza non domestica assimilati ai rifiuti urbani, in relazione all’estensione dell’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani oltre limiti che ne snaturino il principio, determinando modalità di gestione non compatibili con i servizi di gestione dei rifiuti urbani;
6. il tema della qualità come impegno comune, ovvero le parti danno atto che congiuntamente si impegnano ad attivare sui territori raccolte differenziate di qualità per migliorare già al momento del conferimento la qualità dei materiali ed ottimizzare il recupero degli imballaggi.

#### CONSIDERATO che

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 all’art. 224 comma 12 prevede che l’Accordo Quadro venga sottoscritto per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative a ciascun materiale dal competente consorzio ex art. 223;

il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) hanno sottoscritto l’Accordo Quadro (nel proseguo anche solo “**Accordo Quadro**”) di cui all’art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” (nel proseguo anche solo “**T.U.A.**”), finalizzato a garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2024, pubblicato sui siti ANCI e CONAI, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;

#### CONCORDANO

### 1. OGGETTO

Il presente allegato, di seguito *Allegato Tecnico*, specifica le condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di imballaggio in alluminio, nonché alle frazioni merceologiche similari, di seguito *f.m.s.*, provenienti da:

- la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata su superficie pubblica
- altre forme di trattamento e selezione di rifiuti.

L’Allegato Tecnico troverà applicazione attraverso convenzioni che potranno essere stipulate a livello locale ai sensi del punto 5 dell’Accordo Quadro.

### 2. MODALITA’ DI ATTUAZIONE

Le Parti concordano di dare attuazione al presente Allegato Tecnico attraverso la stipulazione di convenzioni a livello locale, ai sensi del capitolo 5 dell’Accordo Quadro, tra CIAL e ogni Comune, o soggetto da questo delegato, ovvero gestore, nei casi previsti, che ne faccia richiesta, di seguito *Convenzionato*.

Tali convenzioni saranno redatte in conformità a convenzioni-tipo e relative condizioni generali, definite di comune intesa nell’ambito del Comitato di Verifica di cui all’art. 7.2 dell’Accordo Quadro; con lo stesso iter sarà definita la delega-tipo per la raccolta differenziata.

La delega è concessa per periodi di norma non inferiori l’anno e costituisce obbligo per il gestore del servizio, se delegato, di sottoscrizione della convenzione; con una nuova delega decade la precedente.

Qualora la delega alla stipulazione sia affidata a un soggetto diverso dal gestore del servizio, il delegato risponde a CIAL per tutti gli obblighi previsti in convenzione.

Il Soggetto delegato potrà cedere la propria delega ad altro soggetto, in relazione a necessità operative legate alla configurazione del sistema di raccolta e del sistema integrato di gestione dei rifiuti, ai fini di ottimizzare la logistica funzionale alla dispersione territoriale degli impianti di trattamento e selezione dei flussi di raccolta.

La sottoscrizione delle convenzioni impegna il Convenzionato secondo quanto riportato all'art. 5.1 dell'Accordo Quadro.

Durante tutto il periodo di vigenza del presente Allegato Tecnico i Convenzionati possono richiedere la sospensione temporanea degli effetti della convenzione stessa, in relazione al punto 5.1 dell'Accordo Quadro.

Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, a CIAL nonché, in caso di soggetto delegato, anche all'Autorità delegante.

### **3. VALIDITÀ E DECORRENZA**

Il presente Allegato Tecnico ha validità sino al 31 dicembre 2024.

I contenuti del presente Allegato Tecnico verranno applicati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

### **4. OBBLIGHI DELLE PARTI**

Le Parti condividono che la raccolta differenziata attuata dai Comuni è la modalità prioritaria di gestione dei rifiuti di imballaggio in alluminio concorrente al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riciclo.

Il presente Accordo mira tra l'altro ad obiettivi di miglioramento qualitativo e di incremento quantitativo in linea con le potenzialità di resa dei bacini di riferimento.

Le Parti concordano inoltre sull'opportunità di promuovere e affermare sistemi di gestione integrata per la captazione dell'alluminio anche attraverso tutte le altre forme e metodi di recupero innovativi disponibili, allo scopo di massimizzare la quantità di metallo leggero da avviare a riciclo.

Le Parti si impegnano a incontrarsi ogni anno di vigenza del presente Allegato Tecnico al fine di verificarne l'attuazione, la diffusione, il funzionamento nonché i risultati conseguiti e individuare possibili soluzioni a identificati problemi, ed informarne dei risultati i Comitati di cui al capitolo 7 dell'Accordo Quadro.

ANCI si impegna a promuovere lo sviluppo da parte dei Comuni della raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio e delle ulteriori opzioni di trattamento, anche attraverso la diffusione degli strumenti attuativi.

CIAL assicura le attività di ritiro dei rifiuti di imballaggi in alluminio, e f.m.s., provenienti dai Comuni, presso le piattaforme e gli impianti di trattamento, nonché il loro successivo avvio a riciclo e recupero.

### **5. RACCOLTA DIFFERENZIATA [RD]**

Il Convenzionato garantisce la gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in alluminio, dalla raccolta al conferimento all'impianto di riciclo sulla base delle indicazioni di CIAL e secondo i criteri del successivo punto 5.5 "Parametri Qualitativi".

CIAL, tramite terzi incaricati, s'impegna al ritiro del materiale presso le piattaforme e al riconoscimento dei corrispettivi per i servizi resi previsti al punto 5.4.

Il Convenzionato e CIAL si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e dati utili alla valutazione dell'andamento della raccolta differenziata. In particolare, il Convenzionato deve dichiarare all'atto della richiesta di convenzione la tipologia ed il sistema di raccolta adottato. Ogni variazione intervenuta successivamente alla sottoscrizione rispetto a tali informazioni dovrà essere comunicata tempestivamente a CIAL.

Sarà inoltre cura prioritaria del Convenzionato comunicare preventivamente a CIAL anche ogni variazione intervenuta nel corso del periodo di validità della convenzione rispetto al bacino servito in termini di Comuni (cessazione, integrazione, rinnovo di deleghe), al fine di permettere la corretta gestione della convenzione stessa.

Il Comune promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Convenzionato e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 11, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta differenziata e del materiale conferito.

Le Parti potranno definire specifiche condizioni tecniche ed economiche per favorire la separazione e il conferimento di accessori di imballaggi in alluminio [tappi] da flussi di altri rifiuti di imballaggio negli impianti di cernita e selezione.

Le Parti concordano che ai gestori degli impianti di cernita e selezione, che abbiano sottoscritto la convenzione per la raccolta differenziata, la convenzione potrà essere estesa al ritiro separato di detti accessori di imballaggi in alluminio [tappi].

Gli accessori di imballaggi in alluminio [tappi] saranno conferiti separatamente a CIAL dal gestore dell'impianto.

CIAL riconoscerà al gestore un corrispettivo per i servizi resi determinato in ragione dei parametri qualitativi di riciclabilità del materiale conferito, sino al raggiungimento di una soglia quantitativa annua di accessori [tappi] pari al quantitativo di materiale da raccolta differenziata conferito nello stesso anno; per i quantitativi eccedenti CIAL garantisce esclusivamente il ritiro, senza riconoscimento di corrispettivo alcuno.

Al fine di valorizzare nuove forme di captazione dell'alluminio ed il suo avvio a riciclo, le PARTI promuovono il recupero dell'alluminio da flussi residuali e da flussi Sottovaglio di impianti di selezione Raccolta Differenziata. A tal fine CIAL si impegna alla promozione tecnologica degli impianti volta al recupero dell'alluminio da questi flussi ed a riconoscere al Convenzionato un corrispettivo per il materiale alluminio recuperato e conferito, determinato in ragione dei parametri qualitativi di riciclabilità del materiale.

### **5.1 Modalità e Obiettivi di Raccolta Differenziata**

Le modalità del servizio di raccolta sono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da CIAL ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152.

CIAL si impegna a ritirare la frazione alluminio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.

Ai fini della determinazione del corrispettivo per i servizi resi le Parti assumono come riferimento un sistema articolato sulla base del 65% di raccolta differenziata multimateriale porta a porta, dell'11% di raccolta differenziata multimateriale con contenitore stradale pluriutenza, e 24% di raccolta differenziata mista (incluso presso piattaforme e centri di raccolta).

Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo punto 5.4.

Ove, per le metodiche di raccolta effettuate altri rifiuti di alluminio (di seguito *f.m.s.*), siano raccolti in maniera complementare e sinergica, assieme ai rifiuti d'imballaggio in alluminio il Convenzionato conferirà detti materiali congiuntamente, sino al 15% in peso.

## **5.2 Piattaforme di conferimento**

Il Convenzionato comunica a CIAL la piattaforma presso la quale, rispettivamente rendere disponibili e ritirare i rifiuti di imballaggio in alluminio verificando le autorizzazioni ed il rispetto della normativa vigente soprattutto in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro.

Nell'ambito dell'obiettivo condiviso tra le Parti di promuovere elevati standard qualitativi delle piattaforme di conferimento, vengono riconosciuti come elementi preferenziali delle piattaforme, a parità di altre caratteristiche:

- la dotazione di sistemi automatici per la separazione dei metalli amagnetici
- l'implementazione del Sistema di Gestione Integrato qualità, ambiente e sicurezza con certificazione ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ovvero registrazione EMAS.

Al fine di consentire l'esecuzione delle analisi merceologiche, la Piattaforma dovrà disporre dei mezzi e delle apparecchiature riportate nel Protocollo di Esecuzione Analisi Merceologica (Allegato A). Sarà cura del Convenzionato verificare che la Piattaforma individuata e indicata in Convenzione disponga e metta a disposizione quanto richiesto nell'Allegato A.

Nel corso di validità del presente Accordo, la rilevanza degli standard di qualità potrà essere rivista, eventualmente anche su base territoriale.

La variazione di Piattaforma dovrà essere comunicata preventivamente a CIAL dal Convenzionato.

Le convenzioni locali disciplineranno il ritiro dalla piattaforma del rifiuto d'imballaggio in alluminio, che comunque dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dall'esecuzione dell'analisi merceologica, ove prevista, o dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo, salvo diversi accordi tra CIAL, la Piattaforma e il Convenzionato.

Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dallo svolgimento dell'analisi merceologica o dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo, il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale a CIAL pari al 2% del corrispettivo di cui al successivo punto 5.4. La penale sarà pari al 4% nel caso di ritiro oltre 18 giorni.

Nel caso il Convenzionato gestisca una raccolta multimateriale, qualunque siano le frazioni che la compongono e ne faccia effettuare la selezione presso una piattaforma gestita direttamente o da terzi per suo conto:

- la piattaforma è il luogo ove rendere disponibili e ritirare i rifiuti di imballaggio in alluminio;
- rimarranno a carico del Convenzionato stesso tutti i costi della selezione delle frazioni e la gestione del rapporto con la Piattaforma.

## **5.3 Prestazioni Aggiuntive**

CIAL e il Convenzionato possono concordare l'organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi.

Al fine di ottimizzare le fasi di trasporto e logistica CIAL promuove la riduzione volumetrica dei materiali attraverso la pressatura.

Per quanto riguarda l'operazione di riduzione volumetrica dei rifiuti d'imballaggio in alluminio effettuata presso la piattaforma concordata, CIAL riconoscerà alla piattaforma individuata e comunicata dal Convenzionato:

- per la pressatura, limitatamente alle fasce qualitative A+ e A, un corrispettivo pari a 38,00 Euro/t;
- per la pressatura, limitatamente alle fasce qualitative B e C, un corrispettivo pari a 15,00 Euro/t;
- per lo schiacciamento un corrispettivo pari a 15,00 Euro/t, con peso specifico maggiore o uguale a 100 kg/m<sup>3</sup>.

Nel caso in cui i rifiuti di imballaggio in alluminio provengano da isole minori, e vengano resi disponibili presso la piattaforma concordata ubicata in continente o isole maggiori, CIAL riconoscerà al Convenzionato un contributo extra-forfettario per i costi di trasporto via nave, quantificato in 25,00 Euro/t per il quantitativo di rifiuto di imballaggio in alluminio effettivamente conferito, oltre all'eventuale corrispettivo di pressatura.

#### 5.4 Corrispettivi

Per i servizi resi CIAL riconoscerà al Convenzionato un corrispettivo costituito da una componente fissa e una componente variabile.

La componente fissa è determinata con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti come al punto 5.5 e applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Fascia Qualitativa	Corrispettivo
A +	410,00 Euro/t
A	396,00 Euro/t
B	264,00 Euro/t
C	132,00 Euro/t

La componente variabile è determinata dal valore di borsa dell'alluminio secondario LME (London Metal Exchange), al fine di tutelare i Convenzionati impegnati a conferire il materiale al Consorzio anche in periodi di mercato positivi e quindi quale elemento di salvaguardia e garanzia per i Convenzionati rispetto alle oscillazioni del mercato.

CIAL è disponibile a condividere con i soggetti Convenzionati parte dei risultati della propria attività di riciclo dei rifiuti di imballaggio in alluminio basate appunto su una frazione del valore di borsa dell'alluminio secondario.

In particolare, prendendo atto che il mercato dell'alluminio secondario LME ha quotazioni giornaliere, la componente variabile sarà determinata sulla base del valore medio LME di ogni bimestre così come pubblicato da ASSOMET (Associazione Nazionale Industrie Metalli Non Ferrosi) e riconosciuta secondo lo schema di seguito riportato per i materiali conferiti e rientranti nelle fasce qualitative **A+** ed **A**.

valore LME		A+	A
da Euro/t	a Euro/t	+ Euro/t	+ Euro/t
1.000	1.100	0	0
1.101	1.200	32	22
1.201	1.300	64	44
1.301	1.400	96	66
1.401	1.500	128	88
1.501	1.600	160	110
1.601	1.700	192	132
1.701	1.800	224	154
1.801	1.900	256	176
1.901	2.000	288	198
2.001	2.100	320	220
2.101	2.200	352	242

Sulla base di quanto sopra descritto, CIAL pubblicherà sul proprio sito ([www.cial.it/corrispettivi](http://www.cial.it/corrispettivi)) la componente variabile che i convenzionati potranno applicare ai conferimenti del bimestre successivo.

La componente fissa del corrispettivo sarà rivalutata annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro all'art. 5.5; la componente variabile non è soggetta a revisione annuale.

### 5.5 Parametri Qualitativi

CIAL, tramite terzi indipendenti e come previsto all'art. 5.3. dell'Accordo Quadro Anci – Conai, provvederà ad una verifica dei parametri qualitativi del materiale allo scopo di individuare la fascia qualitativa e di determinare il corrispettivo da riconoscere al Convenzionato.

La verifica dei parametri qualitativi avviene di norma presso la piattaforma, preventivamente o all'atto del ritiro, o secondo modalità diversamente concordata tra le Parti in sede locale, dandone preavviso al Convenzionato e alla piattaforma con un anticipo di 24 ore.

La definizione della fascia di qualità è riferita alla selezione del materiale reso presso la piattaforma, quindi la fascia di qualità applicata in convenzione sarà quella attribuita alla piattaforma stessa.

CIAL si riserva la facoltà di eseguire analisi di controllo a destino, ovvero presso gli impianti di trattamento/recupero dove il materiale è inviato per il processo di riciclo, dandone preavviso al Convenzionato con un anticipo di 24 ore. Qualora l'analisi di controllo a destino evidenzia una fascia qualitativa diversa da quella riscontrata dall'ultima analisi eseguita in piattaforma, sul carico oggetto di analisi sarà attribuita la fascia riscontrata a destino.

CIAL, inoltre, si riserva la facoltà eseguire analisi a sorpresa, senza obbligo di comunicazione preventiva, sia presso le piattaforme sia a destino. Qualora le analisi a sorpresa dovessero segnalare un peggioramento di fascia rispetto a quella di appartenenza riscontrata con le ultime analisi con preavviso, il Convenzionato/ Piattaforma sarà oggetto di ulteriori analisi fino al rientro nella fascia di appartenenza, con costi a loro carico, compresa l'analisi a sorpresa eseguita. In ogni caso sul carico oggetto di analisi sarà riconosciuta la fascia riscontrata.

La verifica dei parametri qualitativi avviene attraverso l'effettuazione di un'analisi merceologica, condotta secondo il protocollo di cui all'allegato A.

Nel caso in cui la Piattaforma impedisca senza validi e documentati motivi l'accesso al proprio sito per l'esecuzione delle analisi merceologiche, CIAL provvederà al riaddebito dei costi dell'analisi non eseguita.

Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle Parti saranno a carico del richiedente. Su uno stesso carico è consentito un massimo di una analisi aggiuntiva.

La massa destinata alla verifica qualitativa corrisponde al carico completo, che dovrà essere raggiungibile, visibile e movimentabile nella sua interezza

Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al punto 5.4, viene determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti dall'analisi merceologica, applicando quanto previsto dalle seguenti tabelle:

<b>Imballaggi in Alluminio da Sistema di Raccolta Plastica/Metalli</b>	
<b>Fascia Qualitativa</b>	<b>Frazioni estranee</b>
A+	fino al 3%
A	oltre al 3% e fino al 6%
B	oltre al 6% e fino al 10%
C	oltre al 10% e fino al 15%

<b>Imballaggi in Alluminio da Sistema di Raccolta Vetro/Metalli</b>	
<b>Fascia Qualitativa</b>	<b>Frazioni estranee</b>
A+	fino al 3%
A	oltre al 3% e fino al 8%
B	oltre al 8% e fino al 13%
C	oltre al 13% e fino al 18%

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore ai limiti massimi in tabelle (15% Raccolta Plastica/Metalli o 18% Raccolta Vetro/Metalli), CIAL, nel caso in cui l'analisi sia stata eseguita in piattaforma può procedere al ritiro con addebito del costo di smaltimento della frazione estranea eccedente e conseguente offerta economica, oppure può non procedere al ritiro dell'intero carico; nel caso in cui l'analisi sia stata effettuata presso la fonderia CIAL effettuerà una proposta economica sull'intero carico sostenendo tutti gli oneri. Il Convenzionato potrà accettare la proposta economica o procedere alla ripresa dell'intero suo carico con oneri a suo carico.

Qualora per due analisi consecutive, la Piattaforma risulti fuori fascia (frazioni estranee riscontrate in misura superiore al 15% o al 18%), sarà richiesto un rapporto esaustivo su cause e azioni correttive che intende adottare per rientrare in fascia, con possibilità di audit da parte di CIAL per verificarne l'implementazione.

CIAL si riserva la possibilità di eseguire unilateralmente e a soli fini statistici a propria cura e spese:

- anche in sinergia con gli altri Consorzi di Filiera, analisi merceologiche sui materiali provenienti dalla raccolta differenziata [multimateriale] e si impegna a comunicarne i risultati al Convenzionato.

Inoltre, CIAL ed il Convenzionato si impegnano reciprocamente a condividere le informazioni in loro possesso, anche di carattere analitico, al fine di monitorare i flussi di imballaggi in alluminio in ingresso ovvero in uscita dalle piattaforme.

### **5.6 Obblighi dei Convenzionati**

I Convenzionati sono obbligati a trasmettere alla banca dati prevista all'art. 6.1 dell'Accordo Quadro, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui al punto 7 dell'Accordo Quadro, tutti i dati e le informazioni relative a:

- informazioni anagrafiche
- rifiuti di imballaggio in alluminio conferiti in convenzione;
- rifiuti di imballaggio in alluminio e le frazioni merceologiche similari, raccolti nei singoli Comuni serviti;
- rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico;

come riportato nell'allegato C.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi periodicamente, utilizzando format conformi e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dal soggetto affidatario del servizio Banca Dati – Accordo Quadro Anci – Conai.

Il mancato invio dei dati e delle informazioni, secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo, verrà segnalato dal Comitato di Verifica al Comitato di Coordinamento, che valuterà gli opportuni provvedimenti da adottare.

### **5.7 Trasmissione dei dati**

CIAL trasmetterà alla banca dati prevista al punto 6.1 dell'Accordo Quadro, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui al punto 7 dell'Accordo Quadro, i dati e le informazioni, relativi ai Convenzionati, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet resi disponibili dal soggetto affidatario del servizio Banca Dati – Accordo Quadro Anci – Conai.

## **6. IMBALLAGGI ALLUMINIO DA IMPIANTI DI CERNITA MECCANICA RIFIUTI [RU]**

Considerati

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 182 comma 2 - smaltimento dei rifiuti - che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 219 – criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio – comma 1 che l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si informa anche al seguente principio generale: c) la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;

e che quindi l'estrazione degli imballaggi in alluminio e f.m.s. dai rifiuti è funzionale sia al recupero di materia prima sia alla diminuzione dei rifiuti da inviare a smaltimento.

CIAL promuove la separazione dei rifiuti di imballaggi in alluminio e f.m.s. dai rifiuti urbani quale pratica integrativa alla raccolta differenziata, al fine di massimizzare la captazione dell'imballaggio e delle frazioni merceologiche similari;

ANCI si impegna a promuovere presso i gestori degli impianti di trattamento rifiuti anche integrati con impianti di recupero o smaltimento, anche attraverso le associazioni di categoria relative:

- la separazione della frazione alluminio dagli altri rifiuti
- l'implementazione di processi e tecnologie di separazione dei metalli non ferrosi.

Al fine di incentivare il riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio e delle f.m.s. presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a trattamento in impianti di cernita meccanica, anche a monte di impianti di incenerimento, le Parti concordano che l'alluminio risultante da specifica separazione è conferito a CIAL dal gestore dell'impianto di trattamento rifiuti, di seguito *Convenzionato*, dietro corresponsione da parte di CIAL di un corrispettivo per i servizi resi determinato in ragione della qualità e della riciclabilità del materiale.

Il Convenzionato si impegna a dichiarare a CIAL il bacino dei Comuni di cui tratta il relativo flusso di RU e ad informare i Comuni stessi della sottoscrizione della convenzione con CIAL e dei relativi corrispettivi percepiti, al fine di consentire la valutazione degli effetti sulla tariffa di smaltimento applicata.

### 6.1 Modalità

Il Convenzionato s'impegna ad attuare la separazione della frazione alluminio dagli altri rifiuti, attraverso idonei processi e tecnologie, e a conferire detto materiale a CIAL.

CIAL si impegna a ritirare tutta la frazione alluminio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.

CIAL si impegna ad avviare la frazione alluminio ritirata a riciclo, nel rispetto della normativa vigente, anche previo ulteriori trattamenti finalizzati a un miglioramento qualitativo e separazione delle frazioni estranee.

CIAL e il Convenzionato possono concordare l'organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi.

### 6.2 Corrispettivi

Il corrispettivo per i servizi sopra indicati è determinato, con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti come al punto 6.3, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

<b>ALLUMINIO DA IMPIANTI CERNITA MECCANICA RU</b>		
<b>Fascia Qualitativa</b>	<b>Frazioni estranee</b>	<b>Corrispettivo</b>
A	fino al 10 %	200,00 Euro/t
B	dal 10 % al 20 %	130,00 Euro/t

I corrispettivi, limitatamente ad una quota del 20%, subiranno una rivalutazione annuale secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro all'art 5.5, in quanto applicati a materiali non provenienti da raccolta differenziata.

### 6.3 Parametri qualitativi

CIAL, tramite terzi indipendenti e come previsto all'art. 5.3. dell'Accordo Quadro Anci – Conai, provvederà ad una verifica dei parametri qualitativi del materiale allo scopo di individuare la fascia qualitativa e di determinare il corrispettivo da riconoscere al Convenzionato.

La verifica dei parametri qualitativi avviene di norma presso la piattaforma, preventivamente o all'atto del ritiro, o secondo modalità diversamente concordata tra le Parti in sede locale, dandone preavviso al Convenzionato e alla piattaforma con un anticipo di 24 ore.

La definizione della fascia di qualità è riferita alla selezione del materiale reso presso la piattaforma, quindi la fascia di qualità applicata in convenzione sarà quella attribuita alla piattaforma stessa.

CIAL si riserva la facoltà di eseguire analisi di controllo a destino, ovvero presso gli impianti di trattamento/recupero dove il materiale è inviato per il processo di riciclo, dandone preavviso al Convenzionato con un anticipo di 24 ore. Qualora l'analisi di controllo a destino evidenzia una fascia qualitativa diversa da quella riscontrata dall'ultima analisi eseguita in piattaforma, sul carico oggetto di analisi sarà attribuita la fascia riscontrata a destino.

CIAL, inoltre, si riserva la facoltà eseguire analisi a sorpresa, senza obbligo di comunicazione preventiva, sia presso le piattaforme sia a destino, Qualora le analisi a sorpresa dovessero segnalare un peggioramento di fascia rispetto a quella di appartenenza riscontrata con le ultime analisi con preavviso, il Convenzionato/Piattaforma sarà oggetto di ulteriori analisi fino al rientro nella fascia di appartenenza, con costi a loro carico, compresa l'analisi a sorpresa eseguita. In ogni caso sul carico oggetto di analisi sarà riconosciuta la fascia riscontrata.

La verifica dei parametri qualitativi avviene attraverso l'effettuazione di un'analisi merceologica, condotta secondo il protocollo di cui all'allegato A.

Nel caso in cui la Piattaforma impedisca senza validi e documentati motivi l'accesso al proprio sito per l'esecuzione delle analisi merceologiche, CIAL provvederà al riaddebito dei costi dell'analisi non eseguita.

Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle Parti saranno a carico del richiedente. Su uno stesso carico è consentito un massimo di una analisi aggiuntiva.

La massa destinata alla verifica qualitativa corrisponde al carico completo, che dovrà essere raggiungibile, visibile e movimentabile nella sua interezza

Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al punto 6.2, viene determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti dall'analisi merceologica, applicando quanto previsto dalle seguenti tabelle:

<b>ALLUMINIO DA IMPIANTI CERNITA MECCANICA RU</b>	
<b>Fascia Qualitativa</b>	<b>Frazioni estranee</b>
A	fino al 10 %
B	dal 10 % al 20 %

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore ai limiti massimi in tabella, CIAL nel caso in cui l'analisi sia stata eseguita in piattaforma può procedere al ritiro con addebito del costo di smaltimento della frazione estranea eccedente e conseguente offerta economica, oppure può non procedere al ritiro dell'intero carico; nel caso in cui l'analisi sia stata effettuata presso la fonderia CIAL effettuerà una proposta economica sull'intero carico sostenendo tutti gli oneri. Il Convenzionato potrà accettare la proposta economica o procedere alla ripresa dell'intero suo carico con oneri a suo carico.

Qualora per due analisi consecutive, la Piattaforma risulti fuori fascia (frazioni estranee riscontrate in misura superiore al 20%), sarà richiesto un rapporto esaustivo su cause e azioni correttive che intende adottare per rientrare in fascia, con possibilità di audit da parte di CIAL per verificarne l'implementazione.

Le modalità di ritiro di carichi completi del materiale oggetto dell'accordo saranno concordate tra CIAL e il Convenzionato, comunque non oltre 15 gg. lavorativi dall'esecuzione dell'analisi merceologica, ove prevista, o dalla comunicazione di disponibilità del carico, salvo diversi accordi tra le Parti.

## **7. IMBALLAGGI ALLUMINIO DA RESIDUI DI IMPIANTI DI COMBUSTIONE [Noduli]**

Considerati

- la Direttiva europea 2010/75/UE del 17.12.2010 sull'incenerimento dei rifiuti all'art 53 prevede che i residui, tra cui le ceneri pesanti [scorie], siano riciclati, se del caso, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso in conformità della pertinente normativa comunitaria;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 182 comma 2 - smaltimento dei rifiuti - che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;

e che quindi l'estrazione dell'alluminio, così come degli altri metalli, dalle ceneri pesanti degli impianti di incenerimento, sia direttamente presso gli stessi impianti di incenerimento sia presso piattaforme di trattamento è funzionale sia al recupero di materia prima sia al recupero della frazione inerte delle ceneri pesanti.

CIAL promuove l'estrazione dell'alluminio dalle ceneri pesanti quale pratica integrativa alla raccolta differenziata, al fine di massimizzare la captazione dell'imballaggio nonché delle frazioni merceologiche similari.

ANCI si impegna a promuovere presso i gestori degli impianti di incenerimento ovvero piattaforme di trattamento, anche attraverso le associazioni di categoria relative:

- la separazione della frazione alluminio dai residui di combustione
- l'implementazione di processi e tecnologie di separazione dei metalli non ferrosi.

Al fine di incoraggiare il riciclo dei rifiuti di imballaggio in alluminio e delle f.m.s. presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a impianti di incenerimento, le Parti concordano che l'alluminio risultante da specifica separazione delle ceneri pesanti [scorie] è conferito a CIAL dal gestore dell'impianto, di seguito *Convenzionato*, dietro corresponsione da parte di CIAL di un corrispettivo determinato in ragione della qualità e della riciclabilità del materiale.

Il Convenzionato si impegna a dichiarare a CIAL il bacino dei Comuni di cui tratta il relativo flusso.

### **7.1 Modalità**

Il Convenzionato s'impegna ad attuare la separazione della frazione "alluminio", attraverso l'implementazione di processi e tecnologie disponibili, e a conferire detto materiale a CIAL.

CIAL si impegna a ritirare tutta la frazione alluminio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.

CIAL si impegna ad avviare la frazione alluminio ritirata a riciclo, nel rispetto della normativa vigente, anche previo ulteriori trattamenti finalizzati ad un miglioramento qualitativo e separazione dalle frazioni estranee.

CIAL e il Convenzionato possono concordare l'organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi.

## 7.2 Corrispettivi

Il corrispettivo per i servizi sopra indicati è determinato, con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti come al punto 7.3, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

<b>ALLUMINIO DA IMPIANTI DI COMBUSTIONE</b>		
<b>Fascia Qualitativa</b>	<b>Frazioni estranee</b>	<b>Corrispettivo</b>
A	fino al 10 %	240,00 Euro/t
B	dal 10 % al 20 %	200,00 Euro/t

I corrispettivi indicati si riferiscono a materiali conferiti con umidità non superiore al 25%.

Il Convenzionato, previa informativa a CIAL, potrà decidere di attribuire al Comune ovvero al gestore dell'impianto di incenerimento produttore delle ceneri pesanti fino al 30% del corrispettivo a titolo di incentivo al recupero dell'alluminio.

I corrispettivi, limitatamente ad una quota del 20%, subiranno una rivalutazione annuale secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro al punto 5.5, in quanto applicati a materiali non provenienti da raccolta differenziata.

## 7.3 Parametri qualitativi

CIAL tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica dei parametri qualitativi del materiale allo scopo di individuare la fascia qualitativa al fine di determinare il corrispettivo da riconoscere al Convenzionato.

La massa destinata alla verifica qualitativa corrisponde al carico completo.

Ai fini dell'effettuazione delle analisi si fa riferimento al Protocollo di cui all'allegato B o altra modalità.

Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al punto 7.2, viene determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti dalle analisi, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

<b>ALLUMINIO DA IMPIANTI DI COMBUSTIONE</b>	
<b>Fascia Qualitativa</b>	<b>Frazioni estranee</b>
A	fino al 10 %
B	dal 10 % al 20 %

Le modalità di ritiro di carichi completi della frazione alluminio saranno concordate tra CIAL e il gestore, comunque non oltre 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità del carico, salvo diversi accordi tra le Parti.

## 8. RESA DEL MATERIALE

La resa del materiale su tutto il territorio nazionale è franco partenza, caricamento su mezzo incluso.

Il limite minimo di peso sopra la cui soglia è garantito il ritiro sono i seguenti:

Tipologia	Limite minimo peso	
	sfuso	pressato
RD	4 t	8 t
RU	10 t	n.a.
Noduli	10 t	n.a.

Per ragioni locali o temporali CIAL potrà decidere di ritirare carichi con peso inferiore anche attraverso trasporti multipresa.

## 9. AUDIT

CIAL, si riserva la facoltà di effettuare, anche tramite soggetti terzi qualificati, con costi a proprio carico, audit per la verifica della conformità tecnica e legislativa presso le piattaforme concordate ovvero impianti, che garantiscono il supporto alla loro realizzazione.

## 10. FATTURAZIONE

Il Convenzionato emetterà fattura nei confronti di CIAL con cadenza mensile allegando l'elenco comprovante i conferimenti effettuati.

Per quanto riguarda il peso dei materiali conferiti cui applicare i corrispettivi determinati, le Parti condividono che farà fede il peso a destino del materiale conferito.

Eventuali materiali utilizzati a supporto o contenimento dei rifiuti conferiti come eventuali legature (p.e.: reggia metallica) e contenitori (*big-bags*, falde cartone) saranno tollerati nella misura massima dell'1% del peso del carico; l'eventuale eccedenza sarà portata in riduzione alle quantità di materiale su cui verrà applicato il corrispettivo.

Il corrispettivo delle prestazioni rese dal Convenzionato sarà assoggettato a IVA con aliquota del 10%, in applicazione del n. 127-sexiesdecies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese.

## 11. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini d'efficacia, efficienza e qualità, come anche indicato al precedente art. 4, CIAL realizza in collaborazione con il Comune servito, ovvero con il Convenzionato, attività e interventi d'informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in alluminio.

Tali interventi saranno correlati al servizio di raccolta attivato nonché ai materiali conferiti e finalizzati all'ottimizzazione della captazione di tutte le tipologie d'imballaggi in alluminio e f.m.s (si rimanda all'elenco delle tipologie ammesse presente in Convenzione) ovvero dei livelli quantitativi e qualitativi e al contenimento dei costi del servizio di raccolta.

ANCI si impegna affinché i Comuni si facciano promotori della diffusione delle 5 regole fondamentali per una buona raccolta differenziata dell'alluminio.

## 12. PROMOZIONE ED INCENTIVI

CIAL promuove e favorisce la diffusione dei sistemi di separazione automatica dell'alluminio dai rifiuti, sia attraverso la diffusione di tecnologie innovative ed esperienze tecnico-gestionali, sia attraverso eventuali supporti finanziari.

CIAL, inoltre, si rende disponibile a valutare il riconoscimento di eventuali disponibilità economiche che si generassero da attività di riciclo efficiente e di qualità, ai materiali conferiti in fascia di qualità A+ ed A.

### 13. ACCORDI VOLONTARI

In conformità e attuazione di quanto stabilito all’art. 6 dell’Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che potranno essere avviate sperimentazioni prioritariamente a livello di bacini territoriali omogenei significativi, anche adottando modalità operative e clausole contrattuali in parziale deroga a quanto stabilito nel presente Allegato Tecnico, finalizzate a ottimizzare l’integrazione tra raccolta differenziata dei rifiuti d’imballaggio in alluminio e la fase di selezione, tenuto anche conto della necessità di razionalizzare al meglio i flussi delle diverse frazioni di rifiuto d’imballaggio nel caso di raccolte multimateriale.

Possono essere definiti accordi integrativi finalizzati, in via indicativa e non esclusiva, all’incremento della resa pro-capite di raccolta, all’estensione della raccolta a nuove tipologie di utenza, all’ampliamento della diffusione dei selettori dei metalli amagnetici, alla separazione degli imballaggi di alluminio dal rifiuto indifferenziato, dai flussi residuali e sottovaglio di impianti di selezione raccolta differenziata e alla separazione dei residui degli impianti di combustione.

CIAL e ANCI concordano sull’opportunità di promuovere workshop di carattere formativo e informativo, dedicati ai Convenzionati ovvero ai Comuni serviti, finalizzati all’ottimizzazione della raccolta differenziata, della selezione dell’alluminio e della comunicazione locale.

Le Parti concordano sull’opportunità di supportare a livello locale nell’ambito del progetto **Raccolta Solidale** di CIAL iniziative finalizzate al sostegno del volontariato sociale, alla responsabilità sociale d’impresa, alla protezione ambientale e allo sviluppo sostenibile. Il progetto può essere promosso laddove esista sul territorio una piattaforma disponibile a collaborare ed a partecipare al progetto. Le Parti ritengono che le raccolte selettive, sussidiarie alla raccolta differenziata, tendano a massimizzare la captazione degli imballaggi in alluminio provenienti dalle comunità, dagli esercizi commerciali e dall’ambito domestico nonché a rendere disponibili nuove e vantaggiose forme di finanziamento delle organizzazioni non lucrative d’utilità sociale, a rafforzare il loro rapporto con il territorio e, in ultima analisi, a veicolare la conoscenza del corretto recupero degli imballaggi.

<i>PER ANCI</i>	<i>PER CONAI</i>	<i>PER CIAL</i>
_____	_____	_____

## **ALLEGATO A**

### **PROTOCOLLO ESECUZIONE ANALISI MERCEOLOGICA**

#### **Raccolta differenziata art. 5 e da impianti cernita rifiuti art. 6**

Al fine di verificare i parametri qualitativi e individuare la relativa fascia qualitativa dei rifiuti di imballaggi in alluminio conferiti a CIAL, vengono effettuate analisi merceologiche secondo le modalità riportate di seguito, con eventuale possibilità di eseguire riprese video con partecipazione in streaming dei Comuni/Gestori convenzionati.

#### **1. Scopo**

Il presente documento descrive le modalità operative per l'individuazione, il prelievo del materiale e la successiva esecuzione dell'analisi merceologica volta alla determinazione della quantità percentuale di frazione estranea (materiale non in alluminio) presente nel materiale conferito a CIAL.

#### **2. Campo di applicazione**

Il metodo si applica ai rifiuti di imballaggi in alluminio selezionati presso le piattaforme convenzionate e/o indicate quali piattaforme di conferimento dai Comuni/Gestori convenzionati, nonché ai carichi di imballaggio in alluminio conferiti presso gli impianti di trattamento/recupero dove il materiale è portato per il processo di riciclo. La determinazione della fascia qualitativa è riferita alla selezione del materiale reso presso la piattaforma, quindi la fascia di qualità applicata in convenzione è quella attribuita alla piattaforma stessa.

#### **3. Premesse e precauzioni**

La Parte richiedente l'analisi merceologica comunicherà preventivamente all'altra Parte la società incaricata alla sua esecuzione. Sono a carico di ciascuna Parte i costi del personale che assiste.

La piattaforma dovrà fornire idonea superficie per le attività descritte in questo documento, rispettando tutte le norme di salute e sicurezza previste sui luoghi di lavoro di loro competenza, nonché dovrà fornire mano d'opera e adeguato supporto di mezzi per la movimentazione del materiale durante tutte le fasi dell'attività di campionamento e analisi, con costi a proprio carico. Il materiale, stoccato preferibilmente in area coperta, dovrà essere raggiungibile e visibile nella sua interezza. La piattaforma dovrà fornire supporto per l'etichettatura dell'intero materiale in giacenza alle stesse condizioni descritte in precedenza.

#### **4. Apparecchiatura**

La piattaforma dovrà fornire adeguati mezzi per la movimentazione del materiale, quali:

- Ragno;
- Benna o Pala gommata
- Muletto a pinze
- Idonei contenitori (o sacchi) per la movimentazione di materiale sfuso.
- Badile;
- Scopa;

Gli incaricati all'esecuzione delle analisi dovranno essere dotati di:

- Bilancia tecnica o apparecchiatura equivalente (divisione scala 100 g o inferiore opportunamente tarate e certificate);
- Tavolo grigliato (griglia 2x2cm);
- Telo in plastica (superficie non inferiore a 300x300cm);
- Magnete;
- Contenitori integri di volume e numero adeguato alla cernita delle varie frazioni merceologiche.

## **5. Prelievo del materiale da campionare presso la piattaforma**

Sulla base delle condizioni di stoccaggio del materiale (balle o sfuso) il prelievo del materiale da campionare dovrà avvenire secondo le modalità di seguito descritte.

### *5.1 Materiale pressato in balle*

Dall'intera giacenza del materiale stoccato in balle e secondo quanto riportato al punto 3, saranno individuate 2 (due) balle: 1 (una) scelta dal Convenzionato/Piattaforma e 1 (una) scelta da CIAL o da terzi incaricati da CIAL.

### *5.2 Materiale stoccato sfuso*

Dal materiale stoccato sfuso e in punti diversi dello stoccaggio, si procederà al prelievo del materiale da campionare tramite ragno qualora stoccato in cassoni o tramite benna o pala gommata qualora stoccato in stive e/o box, al fine di raggiungere sia gli strati inferiori sia gli strati superiori del cumulo e garantire la rappresentatività del prelievo sia relativamente alle frazioni pesanti che leggere.

Il prelievo del materiale dovrà garantire un quantitativo minimo per l'esecuzione dell'analisi che sia superiore ai 120 kg previsti per la stessa.

Stessa procedura potrà essere eseguita a sorpresa.

Il materiale individuato secondo le modalità descritte sarà oggetto di campionatura per l'analisi merceologica di un quantitativo minimo di 120 Kg come da successivo punto 7.

## **6. Prelievo del materiale da campionare presso gli impianti di trattamento/recupero/riciclo.**

Il giorno comunicato per l'esecuzione dell'analisi, dal carico conferito saranno individuate 2 (due) balle: 1 (una) scelta dal Convenzionato/Piattaforma e 1 (una) scelta da CIAL o da terzi incaricati da CIAL.

Ai fini delle analisi a sorpresa, su indicazione di CIAL, la società di analisi incaricata provvederà a prelevare dai carichi in arrivo il giorno indicato da CIAL, 2 (due) balle scelte casualmente che saranno poste in area pulita e sgombra ad una distanza idonea ad evitare contaminazione da qualsiasi altro materiale. Sulle balle dovrà essere apposta, in modo visibile e in apposita busta trasparente, copia del documento di trasporto per l'identificazione della provenienza/produttore.

In caso di materiale sfuso, dovrà essere prelevato un campione di almeno 250 kg che verrà posto in un contenitore/cesta metallica pulito e richiudibile.

I quantitativi così individuati saranno utilizzati per l'esecuzione delle analisi merceologiche come da successivo punto 7.

## 7. Esecuzione analisi

Individuato il materiale da campionare come da punti 5 o 6, lo stesso dovrà essere posto in area sgombra e pulita, ad una distanza idonea ad evitare contaminazione da qualsiasi altro materiale.

Impiegando idonee attrezzature, le balle individuate secondo quanto riportato al punto 5.1 e 6 saranno aperte e miscelate, come anche il materiale sfuso individuato secondo quanto riportato al punto 5.2, al fine di creare un cumulo di materiale di pezzatura omogenea distribuito in modo uniforme.

Il cumulo dovrà essere suddiviso secondo i principi della quartatura, la società di analisi sceglierà in maniera casuale la parte da analizzare che, una volta posta sul tavolo, dovrà necessariamente essere cernita per intero. Le parti del cumulo non analizzate dovranno essere tenute a disposizione fino al termine dell'analisi.

Sotto il tavolo grigliato dovrà essere posizionato un telo in plastica che garantirà la raccolta del materiale fine risultante dalla cernita del campione.

Il materiale verrà cernito manualmente individuando i rifiuti di imballaggio in alluminio, la frazione merceologica simile (f.m.s.) e le frazioni estranee. Al fine di evitare contaminazione e dispersioni, le diverse tipologie saranno poste in singoli contenitori per la successiva pesatura.

Gli ispettori durante la cernita per l'individuazione dei materiali ferrosi utilizzeranno in ausilio 1 (uno) o più magneti di idonee dimensioni.

Saranno considerati frazione estranea manufatti e/o imballaggi per il quale vi è un eccessivo e inscindibile residuo di frazione non alluminio. (imballaggi pieni, residui di consumo ....)

Ai fini della determinazione della fascia qualitativa, le f.m.s. fanno parte della frazione merceologica "imballaggi in alluminio" (in allegato H alla Convenzione locale le tipologie di f.m.s. ammesse).

Dalla frazione fine risultante dovranno essere estratti eventuali rifiuti in alluminio, per quanto possibile in termini dimensionali. La frazione fine residua sarà conteggiata all'interno della frazione estranea.

Terminata la cernita e garantito il peso minimo di 120 kg, si procede alla pesatura delle varie frazioni merceologiche con adeguata attrezzatura descritta al punto 4.

Le frazioni cernite saranno espresse in % sulla massa totale del campione stesso, calcolata nel seguente modo:

$$\text{Peso Frazione merceologica} * 100 / \text{Peso Campione}$$

Al termine dell'analisi sarà redatto apposito verbale riportante i dati riscontrati, che dovrà essere sottoscritto dal Convenzionato e dalla piattaforma per presa d'atto.

Sarà garantita l'effettuazione di reporting fotografico di tutte le fasi descritte nel presente documento, che sarà reso disponibile a prima richiesta dell'altra Parte.

In caso di assenza di una delle Parti, il risultato dell'analisi sarà comunicato all'altra Parte entro i 3 giorni lavorativi.

## **ALLEGATO B**

### **PROTOCOLLO ESECUZIONE ANALISI**

#### **Residui di impianti di combustione art. 7**

La Parte richiedente l'analisi, comunicherà preventivamente, all'altra Parte la società incaricata al campionamento.

Sono a carico di ciascuna Parte i costi del personale che assiste al campionamento.

Nel caso il campionamento avvenga presso l'impianto in convenzione, il Convenzionato dovrà fornire idonea superficie nonché mano d'opera di supporto.

Ai fini della determinazione della fascia qualitativa le f.m.s. non costituiscono frazioni estranee.

L'analisi verrà condotta da società specializzata nel settore delle analisi dei metalli.

Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, le Parti stabiliscono l'effettuazione di una analisi secondo le seguenti modalità:

##### Campionamento

- 1) Dalla massa del materiale e dopo aver eseguito un esame visivo, è prelevata in diversi punti, anche tramite sonda a tubo, una quantità minima di 100 Kg, che rappresenti la qualità media del carico, comprensiva di eventuali materiali estranei;
- 2) l'individuazione del campione rappresentativo, in via generale con un peso minimo di almeno 6Kg, è ricavato dal materiale risultante dal punto 1, secondo i principi della quartatura, o altre modalità se concordate tra le Parti;
- 3) il campione rappresentativo viene suddiviso in due parti, denominate campione A e campione B, pari ad almeno 2 kg cadauno, poi posti in contenitori che vengono sigillati e contrassegnati [Convenzionato, società, campionatore, luogo, data, peso, FIR carico] dalla società incaricata;
- 4) al termine del campionamento viene redatto da parte della società incaricata apposito report riportante le informazioni indicate sul contrassegno dei campioni, che viene inviato al Convenzionato a conferma dell'avvenuto campionamento;
- 5) il campione A viene reso disponibile per la successiva analisi mentre il campione B viene conservato presso l'impianto ove è avvenuto il campionamento per almeno 30 gg.;
- 6) viene garantita l'effettuazione di fotografia dei campioni, che è resa disponibile a prima richiesta dell'altra Parte.

##### Analisi

1. Il Campione A viene sottoposto a pesatura;
2. cernita degli eventuali metalli magnetici, tramite magnete, ed acciaio inox MM;
3. cernita noduli di alluminio ALU;
4. cernita altri metalli non ferrosi ANF;
5. pesatura delle frazioni cernite ALU, ANF, MM, nonché delle altre Frazioni residuali FE;
6. La frazione estranea, espressa in % sulla massa totale del campione stesso, sarà calcolata nel seguente modo:  
$$\text{peso frazioni estranee (MM + FE) *100/ peso campione}$$
7. Al termine dell'analisi viene redatto da parte della società incaricata apposito report dei risultati analitici che sarà inviato al Convenzionato per presa d'atto entro i 15 giorni successivi.

## ALLEGATO C “Dati convenzionati”

### Parte 1 – Scheda Anagrafica

Trimestre di riferimento della rilevazione

Nome o ragione sociale .....  
SEDE UNITA' LOCALE a cui si riferisce la dichiarazione  
Numero iscrizione REA .....  
Provincia .....  
Comune .....  
Via .....  
N. civico ..... C.A.P. .... num telefonico ..../..... Totale addetti unità locale .....

SEDE LEGALE (da compilare solo se la sede legale è diversa dalla sede dell'unità locale

Provincia ..... Cod provincia ...  
Comune .....  
Via .....  
N. civico .... C.A.P. .... num telefonico ..../.....

#### REFERENTE

Ruolo Referente .....  
Nome ..... Cognome .....  
Provincia .....Cod provincia ...  
Comune .....  
Via .....N. civico .... C.A.P. ....  
num telefonico ..../..... Cell ..... Fax ..../..... Email .....

## Parte 2 – Scheda Rifiuti

### Sezione 1 (Rifiuti di imballaggio conferiti al Consorzio di Filiera)

Quantità (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivo (€)

### Sezione 2 (Rifiuti gestiti nei singoli Comuni serviti)

Rifiuti urbani totali gestiti: ..... (ton)

Voce	Codice CER	Descrizione CER	Quantità (ton)
Frazione merceologica oggetto della convenzione			
Frazione organica raccolta in forma differenziata			
Rifiuto indifferenziato avviato a recupero energetico (TVZ / produzione CDR)			

**NOTE:**

- la “Sezione 2” viene compilata solo dai Comuni convenzionati direttamente e dai Convenzionati che hanno in gestione i servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune / Comuni delegante /i. Nel caso il Convenzionato gestisca il servizio in più Comuni deleganti la scheda deve essere compilata per ciascun Comune;
- le singole voci delle tabelle in “Sezione 1” e in “Sezione 2” potranno essere ripetute in funzione di specificità delle relative raccolte (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, con più codici CER, ecc.).